

Visto il vigente statuto dell'Ateneo;

considerato l'interesse mostrato dal personale in servizio nell'Arma dei Carabinieri che mediante l'adesione a precedenti offerte formative di UNICAM, hanno intrapreso i corsi di laurea attivi presso la Scuola di Giurisprudenza;

considerato l'interesse dell'Università a voler diffondere e sviluppare i propri specifici valori culturali e sociali;

considerato che l'Istituzione Militare ha l'interesse a voler sviluppare l'accrescimento culturale e professionale del proprio personale al fine di una sempre maggiore qualificazione dell'ambiente personale e sociale in cui si svolge la sua personalità professionale e sociale;

considerato che i benefici del presente accordo verranno estesi ai famigliari del suddetto personale di cui all'art. 3, atteso che ciò corrisponde alle medesime finalità di diffusione della cultura cui si ispira l'Istituzione universitaria;

Università degli Studi di Camerino, di seguito denominata UNICAM – codice fiscale 81001910439 con sede in Camerino (MC) in Piazza Cavour 19/f, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Graziano Leoni;

Comando Legione Carabinieri "MARCHE" di seguito denominato Comando, con sede in Ancona nella via XXV Aprile 81, rappresentata dal Comandante della Legione pro tempore.

LE PARTI

IL COMANDO DELLA LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAMERINO – UNICAM

ACCORDO TRA





tenuto conto che il presente accordo è volto a favorire l'instaurazione di forme di collaborazione con finalità scientifiche, culturali e formative con l'istituzione dell'Arma dei Carabinieri, attesa la sua alta competenza in settori di fondamentale interesse per lo Stato e corrispondente ad una pluralità di ambiti disciplinari in cui opera il corpo docente dell'Università;

visto il Protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'università di Camerino.

Tutto quanto sopra premesso

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2

FINALITA'

UNICAM ed il COMANDO intendono favorire, attraverso modalità concordate e specificate nel presente accordo, l'elevazione culturale del personale dell'Arma dei Carabinieri attraverso la partecipazione alle attività didattiche istituzionali curricolari.

ART. 3

SOGGETTI DESTINATARI

Possono fruire delle attività oggetto del presente accordo gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio o in congedo e i rispettivi familiari (coniugi, conviventi e figli).

ART. 4

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

UNICAM si impegna, per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea attivati presso la Scuola di Giurisprudenza:

1. a guidare, attraverso tutor dedicati, i soggetti destinatari nella gestione delle procedure di iscrizione;



2. a riconoscere dei CFU di cui lo studente sia già in possesso, alle seguenti condizioni:
- senza limitazioni nel numero e in base alla compatibilità dei CFU acquisiti per il conseguimento di altri titoli universitari o per esami universitari già sostenuti;
 - fino ad un massimo di 48 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e al corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), e fino ad un massimo di 24 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione europea (LM-Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione europea (LM-90), acquisiti a seguito di formazione professionale, certificata e documentata con attestato di servizio oppure in relazione ad altri titoli eventualmente posseduti da utilizzare nelle attività formative a scelta libera o nell'ambito delle attività di stage o tirocinio;
 - 3. a dedicare un locale presso la scuola di Giurisprudenza ovvero nelle adiacenze per gli studenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri;
 - 4. nominare quale referente del presente accordo il Prof. Piergiorgio FEDDI.

ART. 5

OBLIGHI DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"

Il Comando si impegna a:

1. garantire la costante pubblicazione nell'ambito dei destinatari del presente accordo per l'intera sua durata;
2. concorrere con i docenti di riferimento della Scuola di Giurisprudenza ad organizzare attività seminariali, previa autorizzazione, di volta in volta e fatte salve le esigenze di servizio, del Comandante della Legione Marche, che individuerà il personale dipendente ritenuto maggiormente qualificato per trattare la specifica tematica;
3. nominare quale referente del presente accordo il Comandante pro tempore della Compagnia Carabinieri di Camerino.

ART. 6

AGGIORNAMENTI ECONOMICI

L'Università si impegna a:



1. applicare alle matricole e coloro che si iscrivono ad anni accademici successivi al primo per i corsi di laurea attivati presso la Scuola di Giurisprudenza, una scontistica del 40 % della tassa d'iscrizione stabilita sulla base del reddito ISEEU ed al netto di eventuali detrazioni previste dall'Ateneo, fino al raggiungimento del limite minimo di 400€.

La scontistica non si applica ove la tassa d'iscrizione dovuta, escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, sia pari o inferiore ai 400€;

2. applicare una scontistica del 50% sull'importo previsto per la partecipazione ad attività didattiche della Scuola di Giurisprudenza (e-learning, corsi singoli e seminari);

3. applicare, su richiesta dell'interessato, la contribuzione più favorevole tra quella di cui al presente accordo e quella di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Università di Camerino;

4. le riduzioni non comprendono l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 7 ONERI FINANZIARI

La presente convenzione quadro non comporta oneri finanziari per le parti, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6 della presente convenzione. Oneri finanziari potranno essere previsti nell'ambito di singoli progetti di comune interesse e verranno determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi.

Art. 8

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità di TRE anni accademici a partire dall'anno accademico 2025/2026. Alla scadenza non è ammesso il rinnovo in forma tacita. La convenzione potrà essere rinnovata in forma scritta e per espressa volontà delle parti per altri tre anni o per un diverso periodo stabilito dalle parti.

Nel periodo di vigenza della convenzione è ammesso il recesso senza oneri a carico delle parti da parte di ciascuno degli Enti. Il recesso non necessita di motivazione e dovrà essere comunicato alla controparte mediante raccomandata A.R. o tramite pec con un preavviso di almeno 30 giorni.



Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e comunque nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR UE n. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

ONERI FISCALI

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, con spese a carico di chi effettua la registrazione.

ART.11

FORO COMPETENTE

L'Arma dei Carabinieri rimane estranea ai rapporti ed eventuali controversie tra l'Ateneo e lo studente "in convenzione".

Ogni controversia tra le parti (Ateneo/Studente) sarà di competenza del Foro di Macerata.

Per l'Università degli Studi di Camerino

IL Magnifico RETTORE
Prof. Graziano Leoni
Camerino, 31/7/2025

Per il Comando Legione Carabinieri "Marche"

IL COMANDANTE
Gen. B. Nicola Conforti